

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 625

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**  
(AMATO)

e dal **Ministro per il coordinamento della protezione civile**  
(FACCHIANO)

di concerto con il **Ministro dei lavori pubblici**  
(MERLONI)

con il **Ministro dell'agricoltura e delle foreste**  
(FONTANA)

con il **Ministro della marina mercantile**  
(TESINI)

con il **Ministro per i beni culturali e ambientali**  
(RONCHEY)

con il **Ministro dell'ambiente**  
(RIPA DI MEANA)

con il **Ministro del bilancio e della programmazione economica**  
(REVIGLIO)

e con il **Ministro del tesoro**  
(BARUCCI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1992**

---

Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali  
avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre  
1991 al luglio 1992

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	6
Disegno di legge .....	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - Avversità atmosferiche di particolare intensità investirono nel mese di ottobre 1991 il territorio nazionale, provocando i maggiori danni nelle regioni Liguria, Toscana, Lazio e Sicilia.

In Toscana e in Sicilia, dove il maltempo aveva assunto connotati di inusitata violenza (soprattutto nella regione Sicilia dove ha causato il decesso di quindici persone), si registrarono gravi danni alle infrastrutture e relative opere di presidio con aggravamento delle già diffuse situazioni di dissesto idrogeologico del territorio.

Si pensi, a titolo di esempio, che in dodici ore nella città di Caltanissetta caddero 207,8 millimetri di pioggia, con una punta massima di 75 millimetri in un'ora.

Tale quantità di acqua risulta superiore ad un terzo della media annuale delle precipitazioni totali della zona e rappresenta per la città il primo caso critico in assoluto, a partire dall'anno 1935, quando il fenomeno si manifestò peraltro in misura ridotta.

Punte di analoga intensità si registrano, comunque, anche in altri comuni.

Nuclei di valutazione furono inviati nella immediata emergenza nelle regioni Toscana e Sicilia al fine di una prima ricognizione dei danni alle opere pubbliche e alle infrastrutture.

La eccezionalità degli eventi e dei danni alluvionali rese necessaria l'emanazione del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 347, al fine di adottare le opportune misure di intervento, nonchè di prestare gli ausili finanziari a titolo di contributo dello Stato ad integrazione delle risorse degli enti territoriali interessati.

Mentre il predetto provvedimento era all'esame della competente Commissione della Camera dei deputati, ulteriori eventi

alluvionali colpirono nel successivo mese di novembre varie regioni, in particolare la regione Toscana, dove si verificarono rotture di argini con esondazione di corsi d'acqua ed allagamenti di centri abitati e zone industriali ed artigianali.

Si ritenne, pertanto, in sede di reiterazione del predetto decreto-legge, avvenuta con decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 3, di estendere il limite temporale previsto per l'attivazione degli interventi al mese di novembre 1991 e di incrementare a 50 miliardi di lire la quota prevista per le opere di somma urgenza.

Le note vicende parlamentari impedirono la conversione nei termini costituzionali anche di questo decreto-legge che, approvato senza modifiche dalla VIII Commissione della Camera dei deputati in sede referente, non poté essere approvato in Aula, nonostante l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea per il giorno 12 febbraio 1992, per la mancanza del numero legale.

Si rese pertanto necessaria una nuova reiterazione del decreto, avvenuta con il decreto-legge 29 febbraio 1992, n. 194, presentato alla Camera il 3 marzo successivo (atto Camera n. 6397).

Anche il predetto decreto-legge non veniva convertito e veniva riproposto con decreto-legge 30 aprile 1992, n. 273, anch'esso decaduto.

Peraltro, ulteriori disastrosi eventi alluvionali hanno investito più di recente (9, 10 e 11 dello scorso mese di aprile) vaste zone delle regioni Abruzzo, Marche e Molise e, il 1° giugno ultimo scorso, la provincia di Varese, rendendo necessaria l'emanazione del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 310.

Le disposizioni contenute in quest'ultimo decreto-legge e quelle di cui ai decreti-legge in precedenza citati, attesa la omogeneità della materia e della tipologia degli

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

interventi disposti, sono state accorpate in un unico decreto-legge 1° luglio 1992, n. 324.

Quest'ultimo decreto-legge subiva, dato l'iter della sua conversione, alla Camera numerose modifiche.

In particolare, gli eventi alluvionali in considerazione venivano estesi fino a comprendere le alluvioni dei primi giorni di luglio, mentre venivano iniziate le procedure per l'erogazione delle provvidenze economiche per tutte le regioni interessate.

Ulteriori provvidenze sono state previste per il restauro delle mura cinquecentesche della città di Urbino (lire 6 miliardi) e per interventi urgenti nella provincia di Belluno conseguenti all'evento franoso del Tessina nel comune di Chies d'Alpago (lire 5 miliardi). Il testo approvato dalla Camera, comunque, in generale, prevedeva un aumento dei finanziamenti, rispetto al testo governativo, da lire 426,825 miliardi a lire 563,825 miliardi.

Al Senato il provvedimento riceveva parere negativo dalla Commissione bilancio, che evidenziava la mancanza di idonea copertura economica dovuta anche alle disposizioni di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Il complesso iter illustrato ha indotto il Governo a presentare un disegno di legge con il quale siano fatte salve le indicazioni della Camera e l'impostazione del provvedimento approvato dal predetto ramo del Parlamento, riducendo nel contempo gli oneri economici entro i limiti degli originari stanziamenti ed evitando quelle coperture economiche non in sintonia con le disposizioni del citato decreto-legge n. 333 del 1992.

Col presente disegno di legge si prevede all'articolo 1 uno stanziamento complessivo di lire 236 miliardi da ripartire tra le regioni Sicilia, Toscana, Abruzzo, Marche e Molise. A valere sul predetto stanziamento lire 100 miliardi sono state riservate agli interventi di somma urgenza da attivare mediante emanazione di apposite ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile per interventi finalizzati

alla riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture e alle opere di presidio e per la restaurazione delle più urgenti situazioni di dissesto idrogeologico.

Nel medesimo articolo è prevista la ripartizione degli stanziamenti attribuiti alle indicate regioni, ammontanti a lire 136 miliardi, previa valutazione di programmi di interventi da predisporre da parte delle medesime regioni sulla base di prefissati criteri di priorità ed in armonia con le previsioni dei piani di bacino.

Si è infatti ritenuto opportuno, attesa la limitatezza delle risorse stanziate a fronte dei ben più importanti danni, introdurre criteri atti a privilegiare l'esecuzione, in primo luogo, degli interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo, poi di quelli finalizzati al ripristino delle infrastrutture essenziali ed infine di quelli, comunque urgenti, diretti alla riparazione od esecuzione delle altre opere ed infrastrutture danneggiate.

Il comma 9 stanza la spesa complessiva di lire 32 miliardi per interventi di competenza statale da attuarsi ad opera del Ministero dei lavori pubblici nelle regioni Abruzzo, Marche, Molise e Lombardia diretti alla riparazione di danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed agli edifici pubblici e di culto.

L'articolo 2 dispone interventi in agricoltura da attivare secondo le procedure di settore di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, a carico del Fondo di solidarietà nazionale.

L'articolo 3 reca disposizioni per la prosecuzione degli interventi concernenti il bacino pilota di cui all'articolo 30 e la diga del Bilancino di cui all'articolo 31, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, prevedendone il finanziamento per l'anno 1993.

L'articolo 4 è finalizzato a consentire l'utilizzazione dell'accantonamento di lire 25 miliardi annui per il triennio 1992-1994 previsto nella tabella B della legge finanziaria per il 1992 per il «Completamento degli interventi a favore delle aree colpite dai movimenti sismici del 20 settembre 1979 in Valnerina ed in provincia di Rieti, del 29

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania come determinate nel decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984 (rate ammortamento mutui)», concernente rate di mutui decennali per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici che hanno colpito la Valnerina nel 1979 e l'Umbria, l'Abruzzo, il Molise, il Lazio e la Campania nel 1984.

A tal fine è stata autorizzata per l'anno 1993 una spesa annua pari a lire 25 miliardi.

L'articolo 5 reca, al comma 1, le provvidenze in favore degli armatori o proprietari dei pescherecci distrutti o danneggiati dall'alluvione nel porto canale di Pescara, prevedendo un contributo a fondo perduto per la ricostruzione o la riparazione del naviglio, comportanti una spesa prevista di lire 12 miliardi.

Il comma 2 del medesimo articolo dispone la concessione di una indennità in ragione di lire 1,5 milioni al mese, rispettivamente per otto o cinque mesi, a beneficio degli equipaggi dei pescherecci distrutti o danneggiati.

Nel medesimo articolo (comma 6) in favore dei proprietari o armatori si dispongono fino al 31 dicembre 1992 sospensioni di cambiali o altri titoli esecutivi, dei termini di prescrizione e decadenza e di quelli relativi alle procedure esecutive.

L'articolo 6 dispone una deroga, per l'anno in corso, ai limiti contenuti nelle disposizioni richiamate dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, con riferimento ai mutui autorizzati con la Cassa depositi e prestiti ai

sensi dell'ordinanza n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988 per l'esecuzione degli interventi urgenti per il ripristino dei danni causati dalle trombe d'aria abbattutesi nel mese di agosto 1988 in taluni comuni delle province di Pordenone, Udine, Pavia e Milano e nel comune di Edolo in provincia di Brescia.

La norma in esame consente quindi, per tali interventi, il superamento del tetto massimo dei mutui concedibili da parte della predetta Cassa depositi e prestiti.

Il comma 2 dell'articolo 6 modifica alcune ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile di sospensione di termini in favore dei soggetti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del 9-11 aprile 1992 nel comune di S. Benedetto del Tronto, località Porto d'Ascoli (ordinanza n. 2261/FPC del 30 aprile 1992), nonché in altri comuni appartenenti alle province di Ascoli Piceno, di Terni, di Pescara e di Chieti (ordinanza n. 2285/FPC del 17 giugno 1992), prevedendo il recupero delle somme sospese relativamente ai contributi previdenziali ed alle imposte sui redditi in una unica rata entro il 31 dicembre 1992, ovvero mediante rateizzazione con applicazione degli interessi.

L'articolo 7 prevede interventi per il consolidamento delle mura cinquecentesche della città di Urbino, autorizzando la spesa complessiva di lire 6 miliardi, di cui lire 3 miliardi per il 1993 e lire 3 miliardi per il 1994.

Il comma 3 dell'articolo 7, inoltre, dispone uno stanziamento di lire 5 miliardi, a carico del Fondo per la protezione civile, per interventi conseguenti al grave evento franco in atto nel comune di Chies d'Alpago.

Con l'articolo 8, infine, si fanno salvi gli atti ed i provvedimenti già adottati in forza dei decreti di cui si è innanzi detto.

## RELAZIONE TECNICA

Con riferimento alla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, si evidenzia che la somma di 236 miliardi di lire rappresenta il contributo dello Stato a titolo di concorso, rispetto ai mezzi finanziari delle regioni e degli enti locali, all'opera di riparazione dei danni subiti, a causa delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo che intercorre fra l'ottobre 1991 ed il 15 luglio 1992 nelle regioni Sicilia, Toscana, Abruzzo, Marche e Molise, per danni alle infrastrutture pubbliche e relative opere di presidio, ed alla sistemazione delle situazioni di grave dissesto idrogeologico determinate o aggravate dai medesimi eventi.

L'entità complessiva di tali danni risulta dall'insieme dei dati pervenuti dalle competenti prefetture, dagli uffici del genio civile e dalle regioni interessate, nonché dai riscontri effettuati da tecnici del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile a seguito di appositi sopralluoghi disposti nella immediata emergenza, limitatamente alle regioni Sicilia e Toscana.

In particolare, dalle stime effettuate dalla regione Sicilia emerge un danno di circa 495 miliardi di lire per le opere pubbliche e le infrastrutture.

Per quanto riguarda la regione Toscana, in relazione alle avversità atmosferiche di ottobre, il genio civile di Pisa ha trasmesso un dettagliato elenco sia dei danni, verificatesi nei comuni della medesima provincia interessati dal maltempo, concernenti le opere idrauliche di competenza dello stesso genio civile e quelle di competenza del Consorzio di bonifica integrale-Ufficio fiumi e fossi di Pisa, sia degli altri danni da riparare con lavori di pronto intervento e ripristino per un totale di massima che ammonta a circa 31 miliardi di lire.

I comuni danneggiati della provincia di Lucca hanno effettuato una prima quantificazione dei danni per circa 24 miliardi di lire.

A seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre che, con la rottura di taluni argini, hanno provocato esondazioni di corsi d'acqua con allagamenti a centri abitati ed a zone industriali ed artigianali, si sono determinati ulteriori gravi danni, segnalati e quantificati dalla regione Toscana, per quanto attiene al settore delle opere pubbliche, in circa 200 miliardi di lire nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Lucca e Livorno.

Rilevanti danni sono stati, anche, segnalati dalle regioni Abruzzo, Marche e Molise.

In particolare, per quanto riguarda la regione Abruzzo, secondo le valutazioni effettuate dagli organi tecnici regionali e confermate dalle competenti prefetture, sono stati segnalati danni per oltre 260 miliardi di lire con riferimento al consolidamento di frane, al ripristino di reti idriche e fognanti, alla sistemazione della viabilità comunale e provinciale, alle opere idrauliche ed alle opere marittime e di difesa costiera ed agli edifici del demanio comunale e regionale.

Analoga la situazione verificatesi nella regione Marche, mentre minori danni si sono registrati nella regione Molise interessanti, per la

maggior parte, situazioni di dissesto, opere idrauliche ed interruzioni della viabilità; la regione Lombardia, ancora, ha segnalato danni ingenti per circa 15 miliardi di lire.

Si ritiene comunque opportuno evidenziare che alcuni lavori di somma urgenza sono già stati avviati, con riferimento alle regioni Abruzzo, Marche e Molise, in esecuzione della ordinanza n. 2253/FPC del 17 aprile 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 23 aprile 1992, che ha complessivamente destinato alle medesime regioni un contributo complessivo di 5.500 milioni di lire.

A ciò deve aggiungersi la circostanza che il ripristino della viabilità stradale di competenza dell'ANAS è stato già avviato, con procedure di urgenza con riferimento al pronto intervento, in esecuzione della sopracitata ordinanza n. 2253/FPC del 17 aprile 1992, e che con le medesime modalità sono stati parimenti attivati i ripristini di competenza dei provveditorati alle opere pubbliche.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 riserva una quota di lire 100 miliardi sulla predetta autorizzazione di spesa per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza, da attivare con immediatezza mediante utilizzazione, in caso di necessità, di poteri derogatori e straordinari non solo nelle regioni citate al comma 1, ma anche in quelle zone del territorio dove esistano gravi situazioni di dissesto idrogeologico.

Tali situazioni devono essere accertate dal Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ai fini di un puntuale e rigoroso accertamento e dell'individuazione dei prioritari interventi di somma urgenza, a fronte peraltro di risorse esigue.

In ordine alle disposizioni contenute al comma 9 del medesimo articolo 1, per quanto attiene all'autorizzazione di spesa pari a complessive lire 32 miliardi, in ragione di lire 9 miliardi per il 1992, di lire 12 miliardi per il 1993 e di lire 11 miliardi per il 1994, essa è riferita agli interventi di competenza statale, di pertinenza del Ministero dei lavori pubblici, relativi al regime idraulico, alle infrastrutture ed alla edilizia demaniale e di culto.

Si riportano di seguito i dati relativi ai vari comparti forniti dai competenti uffici del genio civile - opere marittime e dai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche.

I danni sinora accertati ammontano ad un totale di lire 32.190 milioni così suddivisi:

ripristino opere di edilizia demaniale: lire 3.500 milioni;  
ripristino opere di edilizia di culto: lire 11.490 milioni;  
ripristino opere marittime: lire 10.200 milioni;  
ripristino opere idrauliche: lire 7.000 milioni.

Per quanto attiene alla disposizione di cui all'articolo 2, relativa agli interventi in agricoltura, si è previsto il loro finanziamento a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Le previste istruttorie per la declaratoria di eccezionale avversità atmosferica ai sensi della predetta legge n. 590 del 1981 sono ancora in corso e, pertanto, allo stato non è dato precisare una esatta quantificazione dei danni, che, comunque, dai primi dati sommari forniti dalle regioni interessate, si profilano ingenti.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In merito al disposto dell'articolo 3, concernente la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino di cui all'articolo 31 della medesima legge n. 183 del 1989, e le previsioni intese ad assicurare la continuità del bacino sperimentale di cui all'articolo 30 della medesima legge n. 183 del 1989, sono stati previsti appositi rifinanziamenti per l'anno 1993 rispettivamente in misura di 50 e 25 miliardi di lire.

Le predette disponibilità finanziarie sono state determinate in considerazione dei lavori relativi al «Lotto diga» del progetto del Bilancino e necessari a completare e rendere funzionante il relativo invaso. Per completare tali lavori è necessario infatti procedere alla realizzazione delle seguenti opere, che non risultano incluse nel finanziamento già stanziato a suo tempo:

completamento del rilevato diga per un'altezza residua di metri 8;

realizzazione di opere elettromeccaniche per la regolazione dell'invaso;

effettuazione delle prove tecniche di invaso.

Il costo delle opere sopra elencate è valutato secondo quanto specificato nel contratto già siglato tra il Consorzio risorse idriche schema 23 ed il consorzio di imprese aggiudicatario dei lavori. Il predetto contratto prevede che l'opera in questione sarà completata e resa operativa nell'autunno 1993.

Per quanto riguarda il comma 4 dell'articolo 3, si evidenzia che la legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette) è entrata in vigore il successivo 28 dicembre 1991. Appare pertanto necessario consentire che i fondi stanziati per tale anno, sia in conto capitale che di parte corrente, possano essere utilizzati anche nell'anno 1992.

La disposizione di cui all'articolo 4 è finalizzata alla prosecuzione degli interventi di recupero edilizio nelle zone colpite dagli eventi sismici del settembre 1979 in Valnerina e del 29 aprile e 7-11 maggio 1984 in Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

Per le anzidette finalità la legge 31 dicembre 1991, n. 415 (legge finanziaria 1992), ha previsto un accantonamento di lire 25 miliardi annui nel triennio 1992-1994 e l'utilizzazione del medesimo accantonamento attraverso l'accensione di mutui, con riferimento ai quali le somme sopra indicate corrispondono ai ratei di ammortamento.

Si è voluta limitare la possibilità di utilizzazione delle somme mutate ai soli interventi di recupero del patrimonio edilizio privato, tenuto conto delle disponibilità alquanto limitate previste a fronte di ben più consistenti fabbisogni correlati al completamento degli interventi nelle zone colpite dal sisma.

Con riferimento allo stato di avanzamento degli interventi si ritiene opportuna una breve sintesi ricognitiva in relazione ai diversi eventi sismici.

1. - *Sisma del 20 settembre 1979 in Valnerina*

A seguito degli eventi sismici in Valnerina fu emanata la legge 3 aprile 1980, n. 115, che prevedeva provvidenze a favore delle popolazioni colpite.



I relativi stanziamenti furono successivamente integrati con il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e con le leggi 22 dicembre 1986, n. 910, e 11 marzo 1988, n. 67. Con tali ultime disposizioni, le risorse sono affluite al Fondo per la protezione civile, che ha provveduto alla ripartizione a favore degli enti interessati.

I finanziamenti indispensabili per il completamento dell'opera di ripristino risultano ancora ingenti ed in larghissima misura tutti riferiti agli interventi di competenza della regione Umbria, riguardanti, prevalentemente, il ripristino del patrimonio edilizio.

L'ultimo aggiornamento delle richieste, trasmesso dalla regione Umbria, riguardante la situazione a tutto il 31 ottobre 1991, prevede, per la Valnerina, a fronte di finanziamenti già disposti per un importo complessivo di lire 545 miliardi circa, un ulteriore fabbisogno di lire 750 miliardi circa.

Lo stato d'attuazione degli interventi risulta, pertanto, pari a circa il 42 per cento.

## 2. - *Sisma del 29 aprile 1984 in altri comuni dell'Umbria*

Gli interventi conseguenti al sisma del 1984, per effetto del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, sono stati attuati sulla base di specifiche ordinanze emanate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, cui hanno fatto seguito disposizioni regionali attuative.

Le somme necessarie per l'evento di cui trattasi sono state prelevate dagli stanziamenti previsti dalla legge n. 363 del 1984, di conversione del decreto-legge n. 159 del 1984, e da provvedimenti successivi, che hanno riguardato anche gli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 in Italia centrale.

In particolare, a tutt'oggi, come riportato nel piano finanziario regionale aggiornato al 31 ottobre 1991, emerge un ulteriore fabbisogno pari a lire 838 miliardi circa da destinare, secondo le disposizioni emanate, agli interventi di ripristino e recupero del patrimonio edilizio danneggiato.

Si precisa che fino ad oggi sono state impegnate per tali finalità lire 341,5 miliardi e, conseguentemente, si rileva uno stato d'attuazione degli interventi pari a circa il 29 per cento.

## 3. - *Sisma del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania*

Come sopra specificato, il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, ha disposto provvidenze in favore delle popolazioni terremotate stanziando la somma di lire 900 miliardi (compreso l'evento di cui al precedente punto 2).

Detta somma, incrementata fino a lire 2.350 miliardi con successive leggi finanziarie, è stata destinata, come detto, nella misura di lire 341,5 miliardi alla regione Umbria e per la complementare somma di lire 2.008,5 miliardi agli interventi di cui al presente punto.

A tutt'oggi le somme impegnate a questo titolo ascendono a circa lire 2.000 miliardi, con una disponibilità residua di circa 8,5 miliardi.

A fronte di ciò, per il completamento dell'opera, permangono notevoli esigenze finanziarie, stimate in complessive lire 1.000 miliardi. Tali esigenze si riferiscono al ripristino sia del patrimonio edilizio pubblico sia di quello abitativo privato.

Soprattutto nel settore abitativo si presenta l'assoluta necessità di individuare fonti di finanziamento, per conseguire il ripristino delle strutture danneggiate e consentire il rientro negli alloggi da parte dei nuclei familiari, che risultano ancora in sistemazioni precarie.

L'avanzamento sullo stato d'attuazione dell'attività di ricostruzione risulta pari al 66 per cento circa.

Per consentire, quindi, un avanzamento degli interventi in corso evitando pregiudizievoli interruzioni, il comma 1 dell'articolo 4 autorizza l'accensione di mutui decennali nel complessivo limite di lire 140 miliardi con onere di ammortamento per capitale e interessi a carico del bilancio dello Stato.

Alla copertura (comma 4) si provvede mediante l'utilizzo dell'accantonamento «Completamento degli interventi a favore delle aree colpite dai movimenti sismici del 20 settembre 1979 in Valnerina ed in provincia di Rieti, del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania come determinate nel decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984 (rate ammortamento mutui)» pari a lire 25 miliardi annui a decorrere dal 1993.

In particolare ai fini della determinazione dell'onere di ammortamento dei mutui in questione è stata considerata una ipotesi di coefficiente complessivo di ammortamento nella misura del 18 per cento (pari a lire 25 miliardi per dieci anni), corrispondente ad un interesse del 12,50 per cento.

Con riferimento all'articolo 5 ed alle autorizzazioni di spesa previste, per l'anno 1992, dai commi 4 e 5 rispettivamente in lire 12 miliardi e in lire 3 miliardi e 825 milioni, finalizzate alla ricostruzione e riparazione dei pescherecci distrutti o danneggiati nel porto canale di Pescara, iscritti nel compartimento marittimo di Pescara, ed alla attribuzione, per un periodo di otto o cinque mesi, di una indennità di attesa di lire 1,5 milioni al mese, in favore dei marittimi costituenti gli equipaggi dei predetti pescherecci, si forniscono gli elementi di seguito riportati:

i pescherecci affondati risultano essere 27 con un tonnellaggio medio di 10 tonnellate di stazza lorda e con una potenza media del motore di 100 Hp;

i pescherecci che hanno subito danni per rottura degli ormeggi ovvero per altre circostanze legate all'evento calamitoso sono 61.

Le unità lavorative che subiscono una perdita del posto di lavoro definitiva o momentanea sono 450 circa, di cui circa 100 con perdita definitiva a seguito dell'affondamento dell'imbarcazione e 350 circa con impossibilità temporanea di esercizio dell'attività peschereccia per i danni riportati dalle imbarcazioni.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Da una stima preliminare i danni sono quantificati in lire 12 miliardi circa, di cui 10 per la perdita definitiva dei pescherecci e 2 per i danni subiti.

Per la ricostruzione delle imbarcazioni distrutte è necessaria una previsione di spesa di lire 10.000 milioni (370 milioni per 27 imbarcazioni).

Per gli interventi di riparazione dei 61 pescherecci danneggiati è necessaria una previsione di lire 2.000 milioni circa (con una media di lire 33 milioni circa per peschereccio).

Per la corresponsione di una indennità di attesa per i pescatori che temporaneamente non possono svolgere l'attività lavorativa sono previsti una media di lire 1,5 milioni al mese ed un tempo di attesa di otto mesi per le imbarcazioni distrutte e di cinque mesi per le imbarcazioni danneggiate.

Per tale intervento è necessaria una previsione di spesa di lire 3.825 milioni.

Conclusivamente, la quantificazione degli oneri derivanti dai danni conseguenti alle avverse condizioni dell'aprile 1992 è la seguente:

a) ricostruzione motopesca .....	lire 10.000 milioni;
b) ammodernamento e ristrutturazione pescherecci .....	lire 2.000 milioni;
c) indennità di attesa .....	lire 3.825 milioni;

TOTALE... lire 15.825 milioni.

In ordine a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, si rileva che la disposizione mira a consentire che il recupero delle somme relative ai contributi previdenziali ed alle imposte sui redditi sospesi ai sensi di ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile sia comprensivo degli interessi legali nelle ipotesi in cui il beneficiario scelga la soluzione della rateizzazione, peraltro già disposta con le indicate ordinanze.

Tale norma si pone in armonia con la manovra finanziaria finalizzata al ridimensionamento della spesa pubblica varata dal Governo con il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

È data, comunque, facoltà ai soggetti beneficiari delle sospensioni di versare le somme dovute in unica soluzione entro il 31 dicembre 1992. In tal caso non si applicherà alcun interesse.

In ordine allo stanziamento di lire 6 miliardi previsto all'articolo 7, comma 1, di cui lire 3 miliardi per il 1993 e lire 3 miliardi per il 1994, esso è finalizzato ad interventi di consolidamento delle mura della città di Urbino.

Il comma 3 del medesimo articolo 7 dispone uno stanziamento di lire 5 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile per interventi urgenti conseguenti al grave evento franoso nel comune di Chies d'Alpago.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la regione Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1991, la regione Toscana nei medesimi mesi nonché dal 1° giugno al 15 luglio 1992, le regioni Abruzzo, Marche e Molise nei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992 e la regione Lombardia nei giorni 1° e 2 giugno 1992, è autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1991, di lire 75 miliardi per il 1992, di lire 12 miliardi per il 1993 e di lire 4 miliardi per il 1994 a carico del Fondo per la protezione civile, che a tal fine è integrato per i medesimi anni dei corrispondenti importi.

2. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1, una quota complessiva di lire 100 miliardi per gli anni 1991 e 1992 è destinata ad interventi di somma urgenza finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed alla prevenzione con opere di presidio, di regolazione delle acque e di sistemazione dei dissesti idrogeologici. Tali interventi, ai quali provvede con propria ordinanza, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono realizzati nelle regioni di cui al comma 1, entro il limite di lire 70 miliardi per gli anni 1991 e 1992, nonché nelle altre zone del territorio nazionale, diverse da quelle di cui al comma 1, in cui si siano verificate entro il 15 luglio 1992 analoghe situazioni causate da eccezionali avversità atmosferiche, entro il limite di lire 30 miliardi per il 1992.

3. Al fine della individuazione delle opere di somma urgenza da realizzarsi ai sensi del comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile si avvale della consulenza del Gruppo nazionale per la

difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

4. Le regioni indicate al comma 1, anche sulla base delle segnalazioni degli enti locali interessati ed in armonia con le previsioni degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, elaborano un programma di interventi urgenti, secondo i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

- a) eliminazione delle situazioni di pericolo;
- b) riparazione dei danni alle infrastrutture essenziali;
- c) rimessa in pristino od esecuzione delle altre opere ed infrastrutture.

5. Il programma di cui al comma 4, corredato dalle stime dei danni e da un quadro economico globale dei progetti delle opere da eseguire o da completare, è trasmesso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

6. I finanziamenti, al netto della quota di cui al comma 2, sono assegnati alle regioni interessate, previa valutazione dei programmi di cui al comma 4, da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, i quali esprimono il proprio avviso nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 145 miliardi per il 1991, a lire 75 miliardi per il 1992, a lire 12 miliardi per il 1993 ed a lire 4 miliardi per il 1994, si provvede: quanto a lire 120 miliardi per il 1991, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64; quanto a lire 50 miliardi per il 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intenden-

dosì corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64; quanto a lire 25 miliardi per il 1991, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa; quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1992, mediante parziale utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il 1992 di cui al predetto articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 4 miliardi per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando, quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1993, l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota» e, quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1994, l'accantonamento: «Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale» della rubrica: «Ministero dei lavori pubblici». Le predette disponibilità in conto residui del capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate nell'anno 1991 possono esserlo nell'anno 1992.

8. L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, esegue, con priorità nei territori di cui al comma 1, i lavori di somma urgenza interessanti la viabilità stradale.

9. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza statale conseguenti alle ecce-

zionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 che hanno colpito le regioni Abruzzo, Marche, Molise e Lombardia, provocando danni al regime idraulico, alle infrastrutture, agli edifici pubblici e di culto, è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per l'anno 1992, di lire 12 miliardi per l'anno 1993 e di lire 11 miliardi per l'anno 1994.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a lire 9 miliardi per l'anno 1992, a lire 12 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 11 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando, quanto a lire 3 miliardi per il 1992 e a lire 1 miliardo per il 1993, l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota» e, quanto a lire 6 miliardi per il 1992, a lire 11 miliardi per il 1993 ed a lire 11 miliardi per il 1994, l'accantonamento: «Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale» della rubrica: «Ministero dei lavori pubblici».

## Art. 2.

1. Gli interventi a favore delle aziende agricole e florovivaistiche, singole o associate, e quelli per il ripristino delle strutture, infrastrutture ed opere di bonifica, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, nonché nella regione Emilia-Romagna colpita, nel mese di agosto 1991, da grandinate di straordinaria gravità, nella regione Liguria e nella provincia di Latina colpite, nel mese di ottobre 1991, da avversità atmosferiche di eccezionale intensità e nelle province della Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di giugno e luglio 1992, individuati, ai fini della declaratoria di eccezionale avversità atmosferica, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle

foreste, sono posti a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata ed integrata dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, nei limiti delle sue disponibilità.

2. A favore degli organismi cooperativi o consortili di imprese che abbiano subito danni agli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché alle scorte e ai prodotti finiti, per effetto degli eventi alluvionali del 9, 10 e 11 aprile 1992 nelle regioni Abruzzo, Marche e Molise, si applicano gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata e integrata dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel limite di spesa complessiva di lire 25 miliardi per l'anno 1993 e comunque nei limiti delle sue disponibilità.

3. Per le finalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, si provvede a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata e integrata dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel limite di lire 15 miliardi per l'anno 1993 e comunque nei limiti delle sue disponibilità.

### Art. 3.

1. Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino di cui all'articolo 31, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il 1993. Per assicurare la continuità dell'attività del bacino sperimentale di cui agli articoli 30 e seguenti della legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per l'anno 1993. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per



l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota».

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati anche sotto il controllo tecnico e amministrativo dell'Autorità di bacino.

3. A partire dalla erogazione del finanziamento di cui al comma 1, ogni spesa viene autorizzata con il parere di un tecnico, con funzioni di autorità di controllo, nominato dal Consiglio regionale della Toscana tra tecnici di provata competenza che non abbiano in precedenza collaborato a qualsiasi titolo ad opere eseguite dalle ditte impegnate negli interventi di cui al presente articolo.

4. Le disponibilità previste per l'anno 1991 relative alle somme necessarie per il funzionamento della consulta tecnica di cui all'articolo 3, commi 7 e seguenti, per le attività di educazione ed informazione ambientale di cui all'articolo 4 e per le attività di cui agli articoli 18, 34 e 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e non impegnate alla chiusura del predetto esercizio finanziario possono esserlo nell'esercizio finanziario 1992.

#### Art. 4.

1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 20 settembre 1979 in Valnerina e del 29 aprile 1984 in Umbria, la regione Umbria è autorizzata a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzate, con oneri di ammortamento per capitale e interessi a carico dello Stato, a favore dei comuni beneficiari delle provvidenze di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e dei comuni individuati delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta*

*Ufficiale* n. 166 del 18 giugno 1984, e n. 497/FPC/ZA del 20 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 1985, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4.

2. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, i comuni individuati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984, sono autorizzati a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzate, con oneri di ammortamento per capitale e interessi a carico dello Stato, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4.

3. Il limite complessivo dei mutui di cui ai commi 1 e 2 è fissato in lire 140 miliardi. Con provvedimento da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per il coordinamento della protezione civile individua le quote da destinare agli interventi relativi a ciascun evento sismico. Con successivo provvedimento, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, nell'ambito della quota destinata agli interventi di cui al comma 2, individua l'ammontare dei mutui contraibili dai singoli comuni beneficiari, nonché gli istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzate di cui ai commi 1 e 2.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata per il periodo 1993-2002 una spesa annua pari a lire 25 miliardi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma nel periodo 1993-1994, pari a lire 25 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento «Completamento degli interventi a favore delle aree colpite dai movimenti sismici del 20 settembre 1979 in Valnerina ed in provincia di Rieti, del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania come

determinate nel decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984 (rate ammortamento mutui)», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

#### Art. 5.

1. Al fine di consentire, nei limiti attuali di tonnellaggio e di potenza, la ricostruzione o la riparazione delle imbarcazioni da pesca distrutte o danneggiate, nel compartimento marittimo di Pescara, dagli eventi alluvionali dei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere agli armatori o proprietari un contributo a fondo perduto in misura pari alla spesa documentata ed ammessa.

2. Ai componenti degli equipaggi delle unità di cui al comma 1 è concessa una indennità di attesa di lire 1,5 milioni in ragione di mese. Detta indennità è corrisposta per un periodo massimo di otto mesi per le unità da ricostruire e di cinque mesi per le unità da riparare.

3. Con decreto del Ministro della marina mercantile sono approvate le modalità tecniche per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per l'anno 1992. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del capitolo 8567 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 267. Dette disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 3.825 milioni per l'anno 1992. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 3575 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, all'uopo parzial-

mente utilizzando le disponibilità relative agli interventi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 72.

6. Nei confronti degli armatori o proprietari indicati nel comma 1 sono sospesi, nel periodo 9 aprile-31 dicembre 1992, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 9 aprile 1992, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali, vaglia cambiari od assegni bancari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresì, sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 9 aprile al 31 dicembre 1992, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai predetti processi esecutivi.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

#### Art. 6.

1. Per il 1992 i limiti contenuti nelle disposizioni richiamate dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, non si applicano ai mutui previsti

dall'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1988, come integrata e modificata dalla ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 14 novembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 19 novembre 1988.

2. Per i contributi previdenziali e per le imposte sui redditi, la cui riscossione è rimasta sospesa per effetto delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2261/FPC del 30 aprile 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1992, e n. 2285/FPC del 17 giugno 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1992, ove i contribuenti non provvedano al pagamento in unica soluzione del carico sospeso entro il 31 dicembre 1992, si applicano gli interessi di rateizzazione a decorrere dal 1° gennaio 1993.

#### Art. 7.

1. Per provvedere agli interventi di restauro e consolidamento delle mura cinquecentesche della città di Urbino, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3 miliardi per il 1993 e di lire 3 miliardi per il 1994.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a lire 3 miliardi per il 1993 e a lire 3 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento «Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale» sotto Ministero per i beni culturali ed ambientali, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

3. Per far fronte ad interventi urgenti nella provincia di Belluno conseguenti all'evento franoso del Tessina nel comune di Chies d'Alpago, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1993, a carico del Fondo per la protezione civile, all'uopo appositamente integrato.

4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a lire 5 miliardi per il 1993, si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

Art. 8.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 1991, n. 347, 2 gennaio 1992, n. 3, 29 febbraio 1992, n. 194, 30 aprile 1992, n. 273, 8 giugno 1992, n. 310, e 1° luglio 1992, n. 324.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.